ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1208 DEL 30 LUGLIO 2021

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

fra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la banca		
INTERVENGONO		
domiciliato per la carica in, direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia, 1, codice fiscale 80014930327, giusta deliberazione della Giunta regionale ndel, agli atti dell'Amministrazione regionale;		
, nato a, il, domiciliato per la carica in, Presidente del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia, 1, codice fiscale 80014930327, giusta decreto del Presidente della Regione ndel, agli atti dell'Amministrazione regionale;		
, nato a il		
PREMESSO		
che in data		
che , ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Convenzione, alle pratiche concernenti i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE continua ad applicarsi la "convenzione per la regolamentazione dei servizi e		

dei rapporti per l'attuazione della legge 908/1955 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9/2003,

nonché per l'attuazione dell'articolo 12 bis, comma 3 e successivi, della legge regionale 4/2005, con riferimento alla concessione delle garanzie di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 224/2009, e per l'attuazione dell'articolo 12 ter, comma 10 e successivi, della legge regionale 4/2005, con riferimento alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009", stipulata, sulla base dello schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2010, n. 1532, in data, di seguito denominata "Convenzione FRIE vigente";

che la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa) stabilisce:

- 1) all'articolo 55, comma 6, lettera c), che con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative elencate ai numeri da 1) a 6) di tale lettera;
- 2) all'articolo 55, comma 7, che con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo diretti alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari.

che con deliberazione della Giunta regionale sono state impartite specifiche direttive al Comitato di gestione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente, di seguito denominate "Direttive";

che il punto 1.1 delle Direttive disciplina, in conformità all'articolo 55, comma 6, lettera c), della legge regionale 3/2021, l'attribuzione, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE, di una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

- a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
- b) che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;
- c) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
- d) che sono conformi al modello dell'economia circolare;
- e) per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;
- f) che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

che il punto 1.4 delle Direttive disciplina, in conformità all'articolo 55, comma 7, della legge regionale 3/2021, l'attribuzione, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE, di una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al

miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, come individuate con deliberazione della Giunta regionale;

che in conformità ai punti 1.5, 1.6 e 1.7 delle Direttive:

- 1. la misura delle contribuzioni integrative è stabilita con deliberazione della Giunta regionale;
- 2. le contribuzioni integrative di cui al punto 1.1 e quelle di cui al punto 1.4 non sono cumulabili tra di loro né con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- 3. la contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato;

che, in conformità al punto 1.8 delle Direttive, le contribuzioni integrative, nel caso siano richieste e concesse, sono parte integrante della richiesta e della concessione dei mutui a condizioni agevolate a valere sul FRIE;

DATO ATTO

che, di seguito:

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è più brevemente indicata "Regione";
- Il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 è più brevemente indicato "Comitato di gestione";
- la bancaè più brevemente indicata "Banca";
- Il Servizio per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione è più brevemente indicato "Servizio";

TUTTO ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

(Autorizzazione della Banca)

- 1. Ad integrazione di quanto previsto nella Convenzione FRIE vigente, la Banca è autorizzata ad agire quale banca attuatrice dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE, anche qualora gli stessi includano le contribuzioni integrative di cui alle Direttive.
- 2. La Banca si obbliga ad attivare i finanziamenti agevolati che contemplano l'inclusione della contribuzione integrativa nel rispetto di quanto indicato nelle Direttive e nella deliberazione dell'intervento di finanziamento agevolato del Comitato di gestione.

ARTICOLO 2

(Domanda)

- 1. La richiesta per la concessione della contribuzione integrativa è presentata dall'impresa alla Banca unitamente alla domanda per la concessione del mutuo, di cui costituisce parte integrante, redatta su apposito allegato al modulo di domanda del mutuo, approvato con decreto del dirigente del Servizio e pubblicato sul sito internet della Regione.
- 2. Quando la Banca, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione FRIE vigente, trasmette la domanda per la concessione del mutuo all'esame del Comitato di gestione, acclude altresì l'allegato di cui al comma 1, raccolto unitamente alla predetta domanda, nonché l'eventuale documentazione integrativa che l'impresa in sede di domanda si è impegnata, in conformità al punto 1.2, delle Direttive, a fornire alla Banca prima della trasmissione al Comitato di gestione.
- 3. La trasmissione dell'allegato di cui al comma 1 da parte della Banca al Comitato di gestione non comporta l'espressione di parere da parte della Banca sull'accoglibilità della richiesta per la concessione della contribuzione integrativa.

ARTICOLO 3

(Deliberazione di concessione del mutuo agevolato)

1. Nel caso in cui contempli anche la contribuzione integrativa, con la deliberazione di concessione del mutuo agevolato il Comitato di gestione determina altresì l'intensità e l'importo di tale contribuzione.

ARTICOLO 4

(Erogazione della contribuzione integrativa)

1. La contribuzione integrativa è erogata all'impresa unitamente alla rata di saldo di cui all'articolo 10, comma 3, della Convenzione FRIE vigente.

Il presente addendum deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, le parti dichiarano i seguenti numeri di codice fiscale:

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: 80014930327 (Sede legale: piazza Unità d'Italia, 1 TRIESTE);
- Banca

Il direttore del Servizio	
Per la Regione	

II/La	
Per la Banca	
Il Presidente del Comitato di gestione	

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE